

AVVISO ALLA CLIENTELA RESIDENTE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023

Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.992 dell'8 maggio 2023, inerente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini".

Destinatari

La misura è disposta a favore di:

- Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, inagibili o distrutti;
- Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Sono ricompresi anche i leasing finanziari concessi a valere sullo strumento agevolativo "Beni strumentali - Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 69/2013, come convertito dalla Legge n. 98/2013, anche in deroga al limite massimo di durata di tali finanziamenti fissato in 5 anni dalla legge di riferimento.

Termini della richiesta

La domanda di sospensione dovrà essere presentata alla filiale di appartenenza, su apposita modulistica Banca, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04/05/2024) e dovrà essere assistita da un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall'immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l'attivazione della sospensione.

Modalità di richiesta sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto. È possibile optare per:

- Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi al tasso rilevato alla data di richiesta, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori - debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.